



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
GELA**

(Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale – Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale)

ORDINANZA N. //

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Gela:

- VISTA:** la documentata istanza assunta a prot. n. 713 in data 19/01/2026 della Società S.C.A.M. S.r.l. di Gela, concessionaria del “servizio di raccolta rifiuti solidi di bordo nelle navi e piattaforme petrolifere nel porto/rada di Gela”, intesa ad ottenere la revisione delle tariffe di cui all’Ordinanza n° 12/2015 con un aumento del 19 % pari alla rivalutazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo considerati nel periodo 2019-2025;
- VISTA:** l’integrazione documentale trasmessa con nota assunta a prot. n. 1157 del 27/01/2026 con la quale la Società S.C.A.M. S.r.l. ha trasmesso i bilanci societari relativi agli anni 2021-2022-2023-2024 e la situazione contabile provvisoria al 31.12.2025;
- VISTA:** l’ordinanza n°01/1983 in data 12.01.1983 del Capo del Circondario Marittimo di Gela “Regolamento di disciplina del servizio di raccolta dei rifiuti di bordo delle navi mercantili nel porto e nella rada di Gela “
- VISTA:** l’ordinanza n. 22/1985 in data 07.01.1985 del Capo del Circondario Marittimo di Gela “Norme per la prevenzione degli inquinamenti nell’ambito del Circondario Marittimo di Gela”;
- VISTA:** l’ordinanza n. 12/2015 del 26.05.2015, come modificata dall’ordinanza n. 34/2018 del 26.11.2018, del Capo del Circondario Marittimo di Gela, dettante le norme e le tariffe relative al servizio di ritiro dei rifiuti solidi dalle navi presenti nella rada e nel porto di Gela e dalle piattaforme petrolifere insistenti nel tratto di mare di competenza di questo Ufficio;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n.197, “Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE”;
- VISTA:** la Convenzione MARPOL 73/78 – ANNESSO V “Regole per la prevenzione dell’inquinamento dai rifiuti (garbage) prodotti dalle navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, ratificata con [legge 29 settembre 1980, n. 662](#) e, per quanto riguarda il Protocollo, con [legge 4 giugno 1982, n. 438](#);
- VISTA:** la Licenza di Concessione per l’esercizio del “servizio di raccolta rifiuti solidi di bordo nelle navi e piattaforme petrolifere nel porto/rada di Gela” n°01/2024 del 26.02.2024, n° 18/2024 del Repertorio Atti;

- VISTO:** Il Piano di raccolta e gestione dei rifiuti provenienti da bordo delle navi nei porti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale ex art. 5, co. 2, D.lgs.197/2021, approvato con decreto del Presidente N. 99 del 08/04/2025;
- VISTI:** i conti economici relativi agli anni 2021-2022-2023-2024 e la situazione contabile provvisoria al 31.12.2025;
- VISTO:** il foglio prot. n° 1625 del 04/02/2026 di questa Capitaneria di Porto, con il quale è stato richiesto alle Associazioni di categoria di esprimere parere riguardo gli adeguamenti tariffari richiesti dalla società;
- VISTO:** il parere espresso da FEDERAGENTI con la nota prot. n. 049-MP/am in data 20.02.2026 assunta in pari data al protocollo n. 2205, con il quale si esprime favorevolmente;
- VISTO:** il parere espresso da CONFITARMA con nota datata 04.03.2015, assunta in pari data al protocollo n. 2912, con il quale vengono evidenziate alcune perplessità circa l'applicazione dell'indice ISTAT quale unico parametro di riferimento;
- VISTO:** il parere negativo espresso da ASSARMATORI con la nota prot. n. 79/2026 in data 05.03.2026 assunta in pari data al protocollo n. 2743;
- VISTA:** il parere espresso da ANSEP-UNITAM con la nota datata 06.02.2026, assunta in pari data al protocollo n. 1708, con la quale viene espresso parere favorevole all'adeguamento ISTAT delle tariffe ed alla rimodulazione della tariffa per navi speciali;
- VISTO:** il foglio prot. n° 4115 del 02/04/2026 di questa Capitaneria di Porto, con il quale è stato richiesto all'Autorità di Sistema portuale del mare di Sicilia occidentale di esprimere il proprio parere riguardo agli adeguamenti tariffari richiesti dalla società;
- VISTO:** il parere favorevole espresso dall'Autorità di Sistema portuale del mare di Sicilia occidentale con nota prot. n. 0021907/2026 del 15/04/2026 riguardo all'adeguamento tariffario e alla nuova formulazione dell'art. 5 dell'ordinanza n.12/2015 come richiesti dalla Società SCAM S.r.l.;
- TENUTO CONTO:** della necessità di procedere all'aggiornamento della tariffa, su proposta dalla Società Concessionaria al fine di contemperare le esigenze di contenimento dei costi da parte degli utenti portuali con la necessità di garantire il mantenimento degli standard di efficienza richiesti al servizio raccolta rifiuti nel porto e rada di Gela;
- VERIFICATO:** l'indice Istat (FOI) relativo all'incremento percentuale dei prezzi nel periodo in questione, come pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Istituto Nazionale di Statistica;
- RITENUTA:** sulla base dell'analisi e della valutazione di tutti i pareri e note sopra esposti, accoglibile la richiesta di adeguamento tariffario del servizio sulla base di una variazione legata all'indice nazionale ISTAT (FOI), a similitudine di quanto applicato in altri porti nazionali, calcolata nella misura media del **19%**;

VISTI: gli artt. 17,18, 30, 66, 68, 71, 81, del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59, 60 e 524 del Regolamento di esecuzione (parte marittima).

ORDINA

ARTICOLO 1

La classificazione prevista dalla normativa vigente distingue i rifiuti prodotti dalle navi secondo le categorie indicate nella seguente tabella, corrispondenti a quelle riportate nel “Registro dei Rifiuti” (garbage record book) di cui all’annesso V Marpol.

CLASSIFICAZIONE	DESCRIZIONE DEL TIPO DI RIFIUTO
CATEGORIA A	PLASTICA
CATEGORIA B	RIFIUTI ALIMENTARI
CATEGORIA C	RIFIUTI DOMESTICI (PRODOTTI DI CARTA, STRACCI, VETRO, METALLO, BOTTIGLIE, STOVIGLIE, ETC.) PROVENIENTI DAI LOCALI ALLOGGIO
CATEGORIA D	OLIO DI CUCINA
CATEGORIA E	CENERE
CATEGORIA F	RIFIUTI OPERATIVI
CATEGORIA G	RESIDUI DEL CARICO
CATEGORIA H	CARCASSE ANIMALI
CATEGORIA I	ATTREZZI DA PESCA

ARTICOLO 2

Tutte le navi mercantili e i galleggianti, italiani ed esteri, che approdano nel porto e nella rada di Gela, devono consegnare, all’arrivo, al personale della Società concessionaria del servizio, i rifiuti delle categorie dalla A alla D elencati nella tabella dell’art 1 della presente ordinanza. I rifiuti appartenenti alle categorie A, B e C, suddivisi per tipologia, dovranno essere posti all’interno di sacchi di plastica ermeticamente sigillati, sempre che siano trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore.

È comunque vietato accumulare i rifiuti sopracoperta, gli stessi devono invece essere collocati in adeguati cassonetti di raccolta muniti di copertura e rispondenti alle indicazioni del piano gestione rifiuti di bordo approvato (Garbage Management Plan), nonché alle vigenti norme igienico sanitarie.

Agli stessi obblighi di consegna giornaliera soggiacciono anche le piattaforme petrolifere insistenti nell’ambito della Rada di Gela.

ARTICOLO 3

Le Piattaforme petrolifere che insistono nelle acque territoriali ricadenti nell’ambito del Circondario Marittimo di Gela entro le 12 miglia dalla costa, quando continuativamente presidiate, hanno l’obbligo di consegna giornaliera dei rifiuti alimentari, in forma differenziata secondo quanto riportato nel proprio piano di raccolta rifiuti approvato (Garbage Management Plan).

Qualora a causa di condizioni meteo marine avverse l'unità navale impiegata nella raccolta dei rifiuti sia impossibilitata ad effettuare il servizio per uno o più giorni, si applica quanto stabilito al comma 2 del successivo articolo 8, prendendo a riferimento base la singola prestazione.

Nei periodi in cui le piattaforme Perla e Prezioso non sono presidiate, i rifiuti prodotti dovranno essere conferiti con cadenza almeno quindicinale.

La società di gestione delle piattaforme dovrà dare preventiva comunicazione alla Capitaneria di Porto di Gela e al concessionario delle date in cui è prevista la presenza di personale a bordo delle stesse, con cadenza mensile.

ARTICOLO 4

I rifiuti di alimenti provenienti da provviste acquistate in Paesi non facenti parte dell'Unione Europea, devono essere ritirati e smaltiti a cura della Società concessionaria, con le modalità prescritte dalle vigenti normative in materia. Il comando di bordo è tenuto a comunicare, con un anticipo di almeno 24 ore, all'Autorità Marittima, all'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale e alla Società concessionaria del servizio, la provenienza e la data di acquisto delle ultime provviste alimentari di bordo.

ARTICOLO 5

La tariffa base per il servizio di ritiro dei rifiuti a bordo delle navi che fanno scalo nel porto isola di Gela, limitatamente alla categoria A, B e C a partire dalle ore 00.01 del 01/05/2026, è determinata come da tabella di seguito riportata:

FINO A 500 GT	EURO 13,61
DA 501 A 1.000 GT	EURO 24,19
DA 1.001 A 4.000 GT	EURO 43,85
DA 4.001 A 10.000 GT	EURO 52,91
DA 10.001 A 15.000 GT	EURO 71,07
DA 15.001 A 25.000 GT	EURO 96,78
OLTRE 25.000 GT	EURO 127,02

- La tariffa base sopra indicata copre il conferimento di rifiuti fino a 3 mc. Superata detta quantità, verrà applicata una maggiorazione del 100% della tariffa base per ogni 3 mc o frazione;
- Alle unità navali speciali (Draghe, pontoni, posatubi, ecc.) con un numero di persone a bordo:
 - da 16 (sedici) a 30 (trenta): si applica la tariffa base equivalente alle navi da oltre i 25.000 GT;
 - superiore a 30 (trenta) ma inferiore a 60 (sessanta) si applica la tariffa base equivalente alle navi di oltre 25.000 GT maggiorata del 200%;
 - superiore a 60 (sessanta): la tariffa sarà determinata previo accordo tra le parti;
- Unità navali operanti in porto per il servizio di rimorchio portuale in concessione (prelievo ogni 48 ore): Euro 170,90 Mensili;
- Piattaforme petrolifere operanti nell'ambito portuale (Rada di Gela) – consegna giornaliera: Euro 78;
- Piattaforma Perla per la singola prestazione completa: Euro 566,63;
- Piattaforma Prezioso per singola prestazione completa: Euro 755,50;

Il compenso previsto dalle suddette tariffe è comunque dovuto qualora, per motivi non imputabili all'impresa Concessionaria del Servizio, i rifiuti non vengano consegnati al personale dell'impresa presentatosi sottobordo per ritirarli.

Le tariffe di cui sopra sono comprensive dei seguenti servizi:

- a) Consegna dei sacchi in plastica per i contenitori;
- b) Ritiro sottobordo dei sacchi dei rifiuti ad opera di personale della nave che li consegna;
- c) Impiego della Motobarca addetta al ritiro ed al trasporto di rifiuti solidi urbani
- d) Trasporto dei rifiuti a discarica con automezzo autorizzato al trasporto di rifiuti solidi urbani;
- e) Smaltimento dei rifiuti mediante consegna a pubblica discarica autorizzata o a Ditta autorizzata allo smaltimento di rifiuti.

La tariffa per il prelievo di rifiuti rientrati nelle categorie D, F, G, H e I, considerata le molteplici peculiarità di tali rifiuti, sarà determinata di volta in volta, previo accordo tra le parti.

ARTICOLO 6

L'orario normale di lavoro è dalle ore 06:00 alle ore 14:00 dei giorni dal lunedì alla domenica. Per i servizi, che per condimeteo avverse, vengono resi al di fuori dell'orario su indicato, non si applicheranno maggiorazioni.

ARTICOLO 7

Le tariffe di cui all'art.5 sono soggette alle seguenti maggiorazioni:

- 1) Per ritiro rifiuti sottobordo in rada ed a Piattaforme: maggiorazione del 50%;
- 2) Per rifiuti provenienti da alimenti acquistati in paesi non facenti parte dell'Unione Europea, soggetti alla termo-distruzione: maggiorazione del 70%;
- 3) Per ritiro rifiuti direttamente a bordo: maggiorazione del 20%;
- 4) Per servizi resi sotto la pioggia: maggiorazione del 30%;
- 5) Per servizi resi nei giorni di Sabato e Domenica, l'8 settembre (Festa Patronale): maggiorazione del 70%;
- 6) Per servizi resi la prima domenica di giugno, nella prima domenica di novembre, nonché nei giorni previsti dalla legge 27.05.1949, n.260 e successive modificazioni: maggiorazione del 100%;
- 7) Per servizi resi a petroliere ed a Piattaforme petrolifere: maggiorazione 20%;
- 8) Per servizi resi a navi militari italiane e straniere: riduzione del 50%;

ARTICOLO 8

Alla Società concessionaria del servizio di raccolta rifiuti a bordo delle navi viene riconosciuto un compenso supplementare rispetto alla tariffa stabilito dall'art. 5 ed alle eventuali maggiorazioni di cui all'art. 7, in relazione al notevole quantitativo di rifiuti accumulato dalle navi provenienti da porti e terminali non attrezzati per la ricezione o lo stabilimento di rifiuti, che siano reduci da lunghe navigazioni. Per tali evenienze è stabilito un compenso pari a Euro 22,15 per ogni giornata successiva a quella dell'ultima consegna, fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni. Il limite dei 30 (trenta) giorni non è applicato alle navi dotate di inceneritore di rifiuti.

Qualora, a causa del verificarsi di avverse condimeteo nel golfo di Gela, la motobarca impiegata nella raccolta dei rifiuti sia impossibilitata ad effettuare il servizio per uno o più

giorni, il primo giorno utile allo svolgimento del servizio la società incaricata dello stesso applicherà, in aggiunta alla tariffa del giorno in questione, un compenso forfettario pari alla tariffa base prevista per lo scaglione di stazza cui la nave appartiene, per ogni giorno di mancato ritiro dei rifiuti nella rada di Gela, senza ulteriori maggiorazioni.

ARTICOLO 9

Per le navi dotate di inceneritore di rifiuti di tipo approvato, il cui comando di bordo dimostri, con idonea documentazione tecnica, la presenza dello stesso a bordo e con apposita dichiarazione, il regolare funzionamento dello stesso, che consegnino alla Ditta concessionaria del servizio, unitamente ai rifiuti non inceneribili, le ceneri residuali degli incenerimenti successivi all'ultima consegna, il compenso forfettario di cui all'articolo 8, applicato per ciascuno dei giorni successivi all'ultima consegna, è pari a euro 11,08 (riduzione del 50%) fino ad un massimo di 60 (sessanta) giorni.

ARTICOLO 10

I Comandanti delle navi in arrivo nel porto di Gela dovranno adempiere agli obblighi di notifica nei modi e nei tempi di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 197 e s.m.i. La Società concessionaria del servizio dovrà rilasciare al Comandante della nave apposita "ricevuta di conferimento dei rifiuti" in conformità all'art. 7 comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 197 e s.m.i.

ARTICOLO 11

L'ordinanza n.12/2015 e l'art. 2 dell'ordinanza 34/2018 sono abrogati.

ARTICOLO 12

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti, fatti salvi i danni che potessero derivare a persone, cose o all'ambiente, e sempre che il fatto non costituisca reato, a norma degli articoli 1173 e 1174 del Codice della Navigazione, nonché dell'art. 16 del D.lgs. 197/2021 e s.m.i. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Gela, DATA DEL PROTOCOLLO

IL COMANDANTE
Capitano di Fregata (CP)
Daniele CURCI